

Lettera-comunicazione ai Signori Dirigenti iscritti a Fondenel del 18 ottobre 2005 :
Contribuzione volontaria ("nuovi e vecchi iscritti") e deducibilità fiscale per i "vecchi iscritti"

In relazione a quesiti formulati da taluni dirigenti iscritti a Fondenel, si ritiene utile soffermarsi sui seguenti due argomenti:

1. contribuzione volontaria ai sensi e per gli effetti della normativa vigente si precisa che ai Signori dirigenti associati ("nuovi e vecchi iscritti") a Fondenel è consentito il versamento di contributi volontari aggiuntivi nella misura massima del 7% della retribuzione annua lorda (cd. "RAL").

Tale contribuzione volontaria può avvenire sia in forma periodica (con trattenuta sulle competenze retributive mensili) sia sotto forma di somma "una tantum"; quest'ultima forma sempre mediante trattenuta sulla retribuzione mensile prescelta dal dirigente stesso, rispettando ovviamente il citato limite del 7% della "RAL".

A tale fine, è sufficiente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile nell'ambito dei siti di competenza del Fondo, modello comunque in calce riportato.


Nella quasi totalità dei casi (ma la verifica non può che essere effettuata a livello individuale), l'importo dei contributi volontari non sarà considerato deducibile ai fini IRPEF, attesi i limiti di esenzione oggi esistenti. Tuttavia, le somme di contribuzione "non dedotte", saranno come è noto escluse – a legislazione costante – da un'ulteriore tassazione al momento della liquidazione della posizione previdenziale da parte di Fondenel.

Per quanto superfluo, si aggiunge che la presente comunicazione non è chiaramente una forma di "sollecitazione al risparmio", bensì costituisce solo un opportuno chiarimento per i Signori Dirigenti iscritti al Fondo, fermo restando che Fondenel rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore, necessaria delucidazione in merito.

2. Messaggio riservato solo per i cd. "vecchi iscritti" FONDENEL: deducibilità fiscale dei contributi previdenziali Fondenel a far tempo dal 1° gennaio 2006

Sono considerati dirigenti "vecchi iscritti" coloro che, alla data del 28 aprile 1993, erano iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992, anche se abbiano successivamente trasferito la propria posizione previdenziale in un altro fondo, purché ci sia stata continuità della posizione previdenziale e non sia intervenuto il riscatto della posizione medesima.

Lo speciale regime fiscale per i "vecchi iscritti" – oltre a prevedere l'utilizzazione di specifici criteri di tassazione all'atto dell'erogazione delle prestazioni previdenziali complementari - stabilisce una disciplina fiscale transitoria per i contributi che vengono versati al fondo pensione: fino all'anno 2005, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo del singolo dirigente iscritto interessato, l'importo massimo deducibile di € 5.164,57 previsto per tutti i cd. "nuovi iscritti", può essere integrato dalla differenza tra tale ultimo importo ed i contributi effettivamente versati nell'anno 1999 (comprendendo sia quelli a carico del datore di lavoro sia quelli a carico del dipendente, versati, appunto, in favore del fondo pensione).



In altre parole, il "vecchio iscritto" fino al 31 dicembre 2005 potrà – senza dunque alcun riferimento all'eventuale TFR destinato al fondo pensione – dedurre il minore tra i seguenti importi:

- 12 % del reddito complessivo;
- importo dei contributi effettivamente versati nel 1999, se superiori a € 5.164,57, fino al 31 dicembre 2005, **e a € 5.164,57, dal 1° gennaio 2006.**

Ed è proprio tale ultimo aspetto riportato "in neretto" che si intende sottolineare: **a far tempo dal 1° gennaio 2006, dunque, i signori dirigenti vecchi iscritti Fondenel potranno "dedurre" contributi previdenziali complementari dal loro reddito solo fino al limite di € 5.164,57 annui.** Si aggiunge al riguardo, per completezza, che la riforma della previdenza complementare in corso di esame da parte degli organi governativi e parlamentari non sembra prevedere alcuna disposizione sullo specifico tema oggetto di esame, restando quindi implicitamente fissata la deduzione al richiamato tetto annuale di **€ 5.164,57.**

Orbene, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti pervenute a Fondenel, desideriamo semplificare la portata della disposizione in esame nei confronti di un dirigente "vecchio iscritto", con:

RAL (Retribuzione annua lorda), al netto dei contributi obbligatori INPDAI, relativa:

- all'anno 1999 pari ad euro 90.000
- all'anno 2005 pari ad euro 105.000
- all'anno 2006 pari ad euro 105.000

Contributi Fondenel (7% a carico azienda + 3% a carico dirigenti), relativi:

anno 1999 pari a euro 9.000


anno 2005 pari a euro 10.500, di cui: euro 9.000 (dedotti dell'imponibile IRPEF)
euro 1.500 (non dedotti dall'imponibile IRPEF)

anno 2006 pari a euro 10.500, di cui 5.164,57 (deducibili dall'imponibile IRPEF)
5.335,43 (non deducibili dall'imponibile IRPEF)

La differenza tra euro 5.335,43 (la somma "non deducibile" nell'anno 2006) ed euro 1.500 (somma "non dedotta" nell'anno 2005), pari a euro 3.835,43, rappresenta un maggior imponibile IRPEF nell'anno 2006 e, quindi, su tale importo si pagherà un differenziale di IRPEF annua (aliquota marginale del 43%) di euro 1.649,23. E' evidente che la differenza imponibile ai fini IRPEF annua varia in maniera più che proporzionale all'aumentare della RAL (per esempio, una RAL di euro 170.000 nel 2006, con contributi anno 1999 = euro 16.000, genera un differenziale IRPEF pari a circa euro 400 al mese a decorrere dal prossimo mese di gennaio), salvo che – come ci si augura – si ponga specifico rimedio sul tema mediante l'approvazione di apposito provvedimento legislativo.

Ovviamente, all'atto dell'erogazione da parte di Fondenel delle prestazioni saranno esclusi – a legislazione costante - dall'imponibile fiscale gli importi che hanno già "scontato" l'IRPEF e così, seguendo i dati dell'esempio di cui sopra, euro 1.500 per l'anno 2004 ed euro 5.335,43 per l'anno 2005 non saranno riassoggettati ad imposta (IRPEF) quando FONDENEL provvederà a liquidare la relativa posizione previdenziale.

Roma, 18 ottobre 2005



P.S. : non appena sarà approvata la Riforma della previdenza complementare di cui si è fatto cenno con il presente appunto (e della quale la stampa sta dando ampio spazio e risalto), da parte di Fondenel, si ricercherà ogni soluzione che – nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto s'intende delle disposizioni oggi in vigore e di quelle che avranno applicazione a seguito dell'entrata in vigore della anzidetta Riforma – tuteli gli interessi e, ove possibile, le aspettative dei singoli dirigenti iscritti al Fondo stesso.

